SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 263/L

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. **185**.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

08G0211

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 264

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 17 settembre 2008, n. **ACIU.2008.1388**.

Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità - Anno 2008.

08A08679

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2008.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, relativo al conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» «Alla memoria» - Anno 2007 - Lavoratori italiani deceduti nella tragedia di Cannavinelle (frazione di Sesto Campano - Isernia) il 25 marzo 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, concernente «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Uficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, con il quale è stata conferita la decorazione della Stella al merito del lavoro «Alla memoria» ai lavoratori italiani deceduti il 25 marzo 1952 nella tragedia di Cannavinelle (frazione di Sesto Campano - Isernia);

Vista la nota della città di Mignano Monte Lungo prot. n. 220 del 14 gennaio 2008 con la quale si chiede di rettificare il precitato decreto nella parte in cui attribuisce la località Cannavinelle al territorio del comune di Sesto Campano (Isernia) e non, invece, al territorio della città di Mignano Monte Lungo (Caserta);

Vista la nota della regione Molise prot. n. 0012695 del 17 giugno 2008 di trasmissione della relazione, sottoscritta dal sindaco di Mignano Monte Lungo, dal sindaco di Sesto Campano, dai consoli regionali della Federazione nazionale dei maestri del lavoro del Molise e della Campania, con cui, dopo attenta ricostruzione dei fatti, si evidenzia che la sciagura dei lavoratori italiani deceduti il 25 marzo del 1952 interessò sia la località di Cannavinelle presso il comune di Mignano Monte Lungo che la località di Roccapipirozzi presso il comune di Sesto Campano;

Vista la proposta di rettifica del precitato decreto contestualmente espressa nella predetta relazione con la quale si chiede di conferire la «Stella al merito del lavoro» «Alla Memoria» ai lavoratori italiani deceduti il 25 marzo 1952 nella sciagura di Cannavinelle (Mignano Monte Lungo) e Roccapipirozzi (Sesto Campano);

Ritenuta fondata la proposta di rettifica;

Su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007, citato in premessa, è concessa, «Alla memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» ai lavoratori deceduti in data 25 marzo 1952 nella tragedia di Cannavinelle (Mignano Monte Lungo) e Roccapipirozzi (Sesto Campano) durante la costruzione di una galleria.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2008

NAPOLITANO

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

08A08851

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Antonini Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Antonini Michele, cittadino italiano, nato a Faenza l'8 maggio 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto le-

gislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Ferrara in data 16 dicembre 1998 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 5 settembre 2006 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de la Provincia de Albacete» dal 18 ottobre 2006;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver compiuto pratica forense soltanto per alcuni mesi;

Vista la domanda di riesame pervenuta il 4 luglio 2008, in cui documenta di aver compiuto pratica notarile, come attestato in data 3 gennaio 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Preso atto che con precedente decreto il sig. Antonini doveva sostenere la prova ridotta scritta su due materie e orale su ordinamento e deontologia professionale, alla luce di quanto documentato con la pratica notarile, la domanda di riesame viene accolta con l'applicazione di una riduzione consistente in: una prova scritta su una sola materia a scelta del richiedente, per la prova orale soltanto ordinamento e deontologia professionale;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Antonini Michele, cittadino italiano, nato a Faenza l'8 maggio 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste sulla sola materia di ordinamento e deontologia forense.

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08886

DECRETO 4 novembre 2008.

Modificazione del decreto 29 maggio 2008, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Moravcova Pavla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 29 maggio 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «Psychologie», conseguito nella Repubblica Ceca dalla sig.ra Moravcova Pavla, cittadina ceca, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come data di nascita «24.02.1979» al posto della data «26.02.1979» come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Moravcova Pavla, pervenuta in data 6 giugno 2008;

Decreta:

Il decreto datato 29 maggio 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Psychologie», conseguito nella Repubblica Ceca, a Moravcova Pavla, nata a Praga il 26 febbraio 1979, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è modificato come segue: la data di nascita errata, «24.02.1979» è sostituita dalla data esatta «26.02.1979».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 29 maggio 2008.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A08887

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kirilova Ristova Svetlana Dimitrova, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kirilova Ristova Svetlana Dimitrova nata il 21 ottobre 1976 a Sofia, cittadina bulgara diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo bulgaro di «Psihologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Laurea in specialità psicologia con qualifica professionale di master di psicologia sociale», conseguito presso l'«Università sud occidentale "Neofit Rilski"» nel 1999;

Considerato che in Bulgaria il titolo di cui sopra è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Decreta:

Alla sig.ra Kirilova Ristova Svetlana Dimitrova, nata il 21 ottobre 1976 a Sofia, cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A in Italia.

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A08855

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Droboniku Ledian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Droboniku Ledian, nato a Berat (Albania) l'8 aprile 1979, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Avokat», conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Laura in giurisprudenza», conseguito presso l'«Università La Sapienza» di Roma in data 26 ottobre 2004 e che detto titolo è stato riconosciuto equipollente in Albania;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania dal 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Livorno in data 7 gennaio 2008;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Droboniku Ledian nato a Berat (Albania) l'8 aprile 1979, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale;

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense;

d) Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08856

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2008.

Decadenza di alcune concessioni per la commercializzazione delle scommesse, a totalizzatore ed a quota fissa, sulle corse dei cavalli e delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Viste le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli nn. 1348, 1352, 1366 stipulate con la Tecno Sat di Maglioccola Luciano, nn. 1656, 1658 stipulate con la D.I. Salvano Stefania, n. 1421 stipulata con la D.I. Militello Francesco, n. 1471 stipulata con la società Eredi Vindigni di Vindigni Giorgio & C. Sas;

Viste le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi n. 3570 stipulata con la Venice Scommesse Srl, n. 3080 stipulata con la società Sportandgames Srl, n. 3266 stipulata con la D.I. Salvagno Stefania, n. 3684 stipulata con la società Pluralia Srl, n. 3438 stipulata con la società Bingomania Srl, n. 3501 stipulata con la società B.P. Point Srl, n. 158 stipulata con la società Agenzia Ponti Rossi di Mancogna Immacolata Snc, n. 3477 stipulata con la società Termoli Giochi Srl;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Viste le lettere del 3 luglio 2008 con le quali a ciascuno dei sopraindicati concessionari è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza dalle rispettive concessioni prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alle lettere stesse con invito a provvedere, entro trenta giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che le richieste di dilazione di pagamento ovvero di rateizzazioni delle somme a debito, inoltrate all'Amministrazione da parte di alcuni dei sopraindicati concessionari, non possono essere accolte in quanto in contrasto con le disposizioni che disciplinano i termini di pagamento dell'imposta unica, delle quote di prelievo, dell'integrazione annua dei minimi garantiti e dei canoni di concessione;

Considerato che per i sopraindicati concessionari risulta che le rispettive posizioni debitorie segnalate con le lettere del 3 luglio 2008, in luogo di essere regolarizzare, risultano all'attualità ulteriormente aggravate;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

delle convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli nn. 1348, 1352, 1366 stipulate con la Tecno Sat di Maglioccola Luciano, nn. 1656, 1658 stipulate con la D.I. Salvagno Stefania, n. 1421 stipulata con la D.I. Militello Francesco, n. 1471 stipulata con la società Eredi Vindigni di Vindigni Giorgio & C. Sas;

delle convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi n. 3570 stipulata con la Venice Scommesse Srl, n. 3080 stipulata con la società Sportandgames Srl, n. 3266 stipulata con la D.I. Salvano Stefania, n. 3684 stipulata con la società Pluralia Srl, n. 3438 stipulata con la società Bingomania Srl, n. 3501 stipulata con la società B.P. Point Srl, n. 158 stipulata con la società Agenzia Ponti Rossi di Mancogna Immacolata Snc, n. 3477 stipulata con la società Termoli Giochi Srl, con immediato distacco del collegamento telematico al Totalizzatore nazionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2008

Il direttore: TAGLIAFERRI

08A09018

DECRETO 20 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.285 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 maggio e 23 luglio 2008 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 21 maggio 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 74 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 novembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09019

DECRETO 20 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, ventitreesima e ventiquattresima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 83.285 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo, 22 maggio e 21 settembre 2006, 20 febbraio e 23 luglio 2007, 19 marzo e 22 settembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventidue tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventitreesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventitreesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventiquattresima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ventitreesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 74 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 novembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A09020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marrello Romina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Marrello Romina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma finale dell'Istituto professionale Tunder Bay School of Hairdesign (Ontario - Canada) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», così come richiamato dall'art. 60, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Marrello Romina, cittadina italiana, nata a Rogliano (Cosenza) il 15 gennaio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08853

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Croce Jutta, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Croce Jutta, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio specialistico in gestione aziende industriali per la qualifica di «Industriekaufmann» ovvero perito aziendale ed industriale, titolo conseguito presso l'Istituto «Staatliche Berufsschule II Ingolstadt» (Germania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Fiepet Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Croce Jutta, nata a Neuburg (Germania) il 18 agosto 1964, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08854

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo interprofessionale per la formazione continua (Formazienda).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1 e 2 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato sen. Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 12 gennaio 2008, tra l'organizzazione datoriale Sistema commercio e impresa (Confederazione nazionale autonoma italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese) e l'organizzazione sindacale CONF.S.A.L. (Confederazione sindacati autonomi lavoratori) per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, già citata e successive modificazioni;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese» (in seguito denominato «Fondo»), a rogito del notaio Francesco Scali in Cremona, repertorio n. 1180 - raccolta n. 475, registrato a Cremona il 18 settembre 2008, e gli allegati allo stesso (statuto e regolamento) che ne formano parte integrale e sostanziale;

Vista l'istanza presentata dal presidente del Fondo in data 13 giugno 2008, con la quale si chiede il riconoscimento della personalità giuridica dello stesso, denominandolo con l'acronimo «Formazienda»;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo già citato alle finalità del comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese» (Formazienda), con sede in Crema, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'Associazione «Formazienda» è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

p. Il Ministro: VIESPOLI

08A08878

DECRETO 4 novembre 2008.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro, in rappresentanza della Confagricoltura di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996 relativo all'aggiornamento della commissione provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Vista la lettera protocollo n. 652 del 20 ottobre 2008 della Confagricoltura di Varese, con la quale è stato comunicato che il dott. Riccardo Speroni membro supplente della commissione provinciale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge n. 457/1972 è stato sostituito dal dott. Giuliano Bossi;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il dott. Giuliano Bossi - nato a Varese il 23 maggio 1962 - membro supplente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese, in rappresentanza della Confagricoltura di Varese.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore provinciale ad interim*:* CAMPI

08A08891

DECRETO 6 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Gondor».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2005 dall'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a., con sede legale in via XXV Aprile, 44 - Grassobbio (Bergamo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Gondor;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 maggio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza Lecitina di soia;

Vista la nota dell'ufficio in data 2 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 11 ottobre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Agridyne S.a.s. - Agropole - Alphagro Hall C - BP 226 - 47931 Agen Cedex 9 - Francia;

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a., con sede legale in via XXV Aprile, 44 - Grassobbio (Bergamo) è autorizzata a porre in commercio il coadiuvante di prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Gondor con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Agridyne S.A.S. - Agropole - Alphagro Hall C - BP 226 - 47931 Agen Cedex 9 - Francia, nonché confezionato presso lo stabilimento dell' impresa:

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13018.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GONDOR®

COADIUVANTE PER APPLICAZIONI ERBICIDE
A BASE DI LECITINA DI SOIA AD ATTIVITA' ANTIDERIVA

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

Lecitina di soia	g 50 (= 488 g/l)
Coformulanti q. b. a	g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

NORME PRECAUZIONALI
In caso di incidente o malessere, avvisare immediatamente il medico (se possibile mostrare l'etichetta).

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
Agridyne S.A.S. - Agropole - Alphagro Hall C - BP 226 - 47931 Agen Cedex 9 - Francia
I.R.C.A. Service S.p.A. – Strada Statale Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. _____ del _____ del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 ml; 1 - 5 - 10 - 20 - 25 litri

Riferimento Partita n.__________ Data di fabbricazione __________

CARATTERISTICHE
GONDOR® è un coadiuvante, a base di lecitina di soia, concepito per l'utilizzo in miscela con gli erbicidi. Il prodotto, opportunamente diluito in acqua ed irrorato sulla vegetazione, consente di uniformare la dimensione delle gocce, in particolare riducendo la percentuale di quelle più piccole (e quindi più suscettibili all'azione del vento e conseguentemente alla deriva). Permette di ridurre la velocità di evaporazione e di aumentare la superficie di contatto degli erbicidi utilizzati in abbinamento con la pianta bersaglio. Ciò si traduce in una minore sensibilità del getto irrorato all'effetto della deriva e ad un incremento dei depositi di prodotto sulle parti trattate. GONDOR® grazie alla capacità di contenere l'effetto della deriva dei trattamenti erbicidi, consente di ridurre l'ampiezza delle fasce di rispetto ("buffer zone"). GONDOR® è un agente emulsionante che permette una ottimale distribuzione della soluzione durante i trattamenti fitosanitari erbicidi anche con una sostanziale riduzione dei volumi di acqua distribuiti. Questi vantaggi consentono di migliorare l'efficacia degli erbicidi addizionati a GONDOR®, i quali possono essere applicati ai dosaggi minimi da etichetta con un sostanziale incremento dell'efficacia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
GONDOR® è un'emulsione concentrata che si disperde velocemente in acqua formando una soluzione che può essere applicata con qualsiasi tipo di irroratrice manuale o meccanica, a volume normale, basso ed ultrabasso.
Preparazione della soluzione: riempire la botte con 3/4 di acqua. Aggiungere il coadiuvante ed i prodotti fitosanitari in abbinamento. Portare al volume finale di applicazione.
Mantenere una buona agitazione durante il caricamento, il trasferimento e durante l'irrorazione. In caso di formazione di schiuma, diminuire l'agitazione.

Aggiungere GONDOR® agli erbicidi utilizzati alla dose di 0,5 - 1 l/ha oppure dello 0.25 - 0.50 % v/v con un volume finale di 150-200 l/ha.

COMPATIBILITA'
E' compatibile con la maggior parte dei normali prodotti erbicidi impiegati in agricoltura.

L'aggiunta di GONDOR® non modifica in alcun modo la strategia d'intervento prevista per i prodotti fitosanitari erbicidi.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
- Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato.
- Chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Rev. 1008

08A08852

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Shpata Clirim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Shpata Clirim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Shpata Clirim nato a Tirana (Albania) il giorno 25 novembre 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Shpata Clirim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08881

DECRETO 7 novembre 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto il proprio decreto n. 21 del 24 novembre 2004, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Visto che il sig. Martino Giuseppe veniva nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. quale rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro di Vibo Valentia;

Vista la nota del 6 marzo 2008 pervenuta l'11 marzo 2008 con la quale la C.G.I.L. di Vibo Valentia ha chiesto la revoca dell'incarico da componente del sopra citato comitato;

Vista la nostra nota protocollo n. 3186 del 12 marzo 2008 con cui si chiede alla C.G.I.L. di Vibo Valentia il nuovo nominativo in sostituzione del sig. Martino Giuseppe;

Preso atto che, con nota del 24 ottobre 2008 pervenuta in data 28 ottobre 2008 la C.G.I.L. ha designato quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, il sig. Lubiana Domenico nato a Nicotera il 19 agosto 1956 ed ivi residente alla via I traversa rione Margherita, n. 6 in sostituzione del sig. Martino Giuseppe;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lubiana Domenico viene nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza, per la C.G.I.L., dei lavoratori dipendenti ed in sostituzione del sig. Martino Giuseppe.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale*.

L' I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 7 novembre 2008

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

08A08882

DECRETO 11 novembre 2008.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2009.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2009;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2009, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1- Alchymars S.p.A. – Via delle Industrie , 6 – Ceriano Laghetto (MI):

	per l'Italia	**per l'estero**
metadone	kg. 180	kg. 900
metamfetamina	" 100 (per produrre Selegilina Cloridrato)	
metadone intermedio	" 1.200 (per produrre Metadone Cloridrato)	

2 -Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. – Via Curiel, 34 – Paullo (MI):

	per l'Italia	**per l'estero**
alprazolam	kg. 200	kg. 3.500
bromazepam	" 250	" 6.500
brotizolam	" 50	" 150
clonazepam	" 50	" 1.200
clorazepato	" 300	" 3.000
clordiazepossido	" 500	" 8.000
diazepam	" 500	" 15.000
estazolam	" 10	" 150
etizolam	" 30	" 350
flunitrazepam	" 30	" 500
flurazepam	" 1.000	" 2.500
lorazepam	" 1.000	" 5.000
lormetazepam	" 600	" 1.200
medazepam	" 300	" 5.000
midazolam	" 100	" 1.300
nitrazepam	" 100	" 2.000
oxazepam	" 200	" 10.000
temazepam	" 2.000	" 10.000
triazolam	" 20	" 200

3 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. – Viale Milano, 26 – Alte di Montecchio Maggiore (VI):

	per l'Italia	**per l'estero**
bromazepam	kg. 150	kg. 2.850
diazepam	" 1.000	" 17.000
clobazam	" 50	" 950
clonazepam	" 100	" 1.900
clordiazepossido	" 300	" 6.200
delorazepam	" 250	" 3.500
estazolam	" 0	" 50
flunitrazepam	" 50	" 200
flurazepam	" 500	" 6.000
ketazolam	" 0	" 1.500
lorazepam	" 200	" 2.400
midazolam	" 0	" 300
nitrazepam	" 200	" 3.800
oxazepam	" 1.000	" 14.000
pentazocina	" 100	" 4.900
prazepam	" 500	" 500
temazepam	" 1.000	" 15.000
tetrazepam	" 100	" 7.400

4 – Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 – Saronno (VA):

	per l'Italia	**per l'estero**
pentazocina	kg. 100	kg. 1.400
zopiclone	" 100	" 4.900

5 – S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 – Como :

	per l'Italia	**per l'estero**
codeina	kg. 700	kg. 3.000
diidrocodeina	" 1.000	" 5.500
etilmorfina	" 1	" 1
morfina	" 200	" 1.000
folcodina	" 1	" 1
idrocodone	" 1	" 100
ossicodone	" 50	" 700
ossimorfone	" 2	" 1
buprenorfina	" 1	" 3
3-monoacetilmorfina	" 0,200	" 0,200
diacetilmorfina	" 0,050	" 0,050
acetilcodeina	" 0,200	" 0,200
acetildiidrocodeina	" 0,200	" 0,200
acetorfina	" 0,200	" 0,200
etorfina	" 0,200	" 0,200
normorfina	" 0,200	" 0,200
norcodeina	" 0,200	" 0,200
tetraidrotebaina	" 0,020	" 0,020
metilcodeina	" 0,020	" 0,020

6 – SOLMAG S.p.A. - Via Milano, 186 – Garbagnate Milanese (MI):

	per l'Italia	**per l'estero**
amfepramone	kg. 500	kg. 2.000
benzfetamina	" 90	" 900
fendimetrazina	" 1.000	" 8.400
fentermina	" 80	" 8.000
pentazocina	" 100	" 2.000

Il presente decreto ha validità dal 1º gennaio al 31 dicembre 2009.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2008

Il dirigente: PETRICCIONE

08A08888

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) s.s. 675 umbro-laziale (ex raccordo Civitavecchia-Orte) - Completamento tratto Civitavecchia-Viterbo: 3° tronco - lotto 1 - stralcio A tra la s.s. 1 bis (km 21+500) e la s.p. Vetralla - Tuscania (km 5+800) - (CUP F32C05000290001) - Assegnazione contributo. (Deliberazione n. 29/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede, in particolare, che le opere incluse nel programma approvato da questo Comitato siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti, in particolare, il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i. concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'art. 2, comma 257, che — tra l'altro — per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che nell'allegato 1 include, tra i sistemi stradali ed autostradali della voce «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», la «Trasversale nord Orte-Civitavecchia» con un costo di 135,312 milioni di euro;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario sintetico ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche in cui trova conferma l'intervento «Trasversale nord Orte-Civitavecchia»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare 28 febbraio 2007, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente le procedure

da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Vista la nota 4 marzo 2008, n. 82, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha chiesto l'inserimento, all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questo Comitato, dell'argomento «S.S. 675 Umbro-Laziale: 3° tronco - lotto 1 - stralcio A» (assegnazione finanziaria);

Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sull'intervento di cui sopra, proponendo di sostituire il finanziamento dell'opera posto a carico del contratto di programma ANAS per il 2007 con un'assegnazione di pari importo a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'intervento di cui sopra è incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002;

Considerato che nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012 - allegato infrastrutture, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, nella tabella B 3, dal titolo «Legge obiettivo: opere in corso con copertura parziale», figura l'intervento in argomento con un costo di 52,05 milioni di euro;

Considerato che l'opera figura inclusa nel Piano degli investimenti ANAS 2007-2011 - Contratto di programma 2007 (tabella 1: «piano investimenti - anno 2007»), sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente con delibera 20 luglio 2007, n. 65;

Considerato che, con delibera 21 febbraio 2008, n. 21, questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, alla definizione del quadro delle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 allocabili da questo Comitato stesso;

Considerato che lo schema di Contratto di programma con l'ANAS relativo al 2008, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente nell'odierna seduta con delibera n. 23, prevede la riprogrammazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della presente delibera, unitamente a quelle relative ad analoga proposta per altro intervento, anch'essa all'esame nell'odierna seduta;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in argomento riguarda la realizzazione di un ulteriore tratto dell'arteria stradale trasversale che, una volta completata, assicurerà il collegamento di Orte con Civitavecchia e quindi del porto con Terni, Rieti e la E45;

che il lotto in argomento ha inizio dal bivio di Tuscania, dove ora termina il tratto già in esercizio da Orte, e si sviluppa per circa 7,5 km, prevalentemente in territorio del Comune di Vetralla, fino allo svincolo sulla S.S.1 Aurelia bis in località Cinelli;

che il tronco presenta caratteristiche conformi al tipo III delle Norme CNR 80, con piattaforma larga ml 18,60 a doppia carreggiata unidirezionale di ml 7,00, ciascuna a due corsie di ml 3,50, con banchine laterali di ml 1,75 e spartitraffico centrale di ml 1,10;

che il progetto delle opere di cui alla presente proposta ha seguito l'*iter* approvativo ordinario, ai sensi dell'art. 253, comma 27, del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto, al 10 settembre 2002, la procedura per la valutazione di impatto ambientale risultava già avviata;

che, in particolare, il progetto definitivo dell'opera in argomento è stato approvato in linea tecnica dall'ANAS, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 19 aprile 2006, avendo acquisito il parere di compatibilità ambientale con provvedimento DEC/DSA/2004/00198 del Ministero dell'ambiente e del Ministero per i beni e le attività culturali in data 18 marzo 2004, il provvedimento autorizzativo per la localizzazione dell'opera rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio Integrato per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna - in data 22 febbraio 2006 e, riguardo alla verifica di ottemperanza, i provvedimenti n. DSA/2005/15656 del Ministero dell'ambiente in data 20 giugno 2005 e n. 34.19.04/649/2005 del Ministero per i beni e le attività culturali in data 16 settembre 2005;

che l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo è stato pubblicato in data 2 marzo 2005 su organi di stampa a diffusione nazionale e regionale, mentre l'estratto del decreto di compatibilità ambientale e del provvedimento autorizzativo finale per la localizzazione dell'opera è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2006 e gli avvisi ai fini espropriativi su organi di stampa a diffusione nazionale e regionale in data 6 aprile 2006;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è l' ANAS S.p.A.;

che il cronoprogramma di progetto prevede un tempo di realizzazione di 43 mesi, comprensivo delle procedure di appalto e dell'esecuzione e collaudo delle opere, con entrata in esercizio di queste ultime alla fine del 2011;

che alla realizzazione dell'opera si provvederà con procedura di appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'opera oggetto della proposta all'esame ammonta a 52.054.683,16 euro, IVA esclusa, di cui 37.258.709,16 euro a base d'appalto e 14.795.974,00 euro per somme a disposizione, come risulta dal quadro economico riportato nella documentazione istruttoria;

che, come esposto in premessa, il costo suddetto è stato posto originariamente a carico del Contratto di programma ANAS 2007, come «intervento momentaneamente finanziato con fondi ordinari in attesa di finanziamento con fondi L.O.», e che il Ministero istruttore propone ora l'assegnazione di un finanziamento di pari entità a valere sui fondi destinati alle infrastrutture strategiche, in sostituzione dell'attuale previsione di copertura a carico del citato Contratto di programma ANAS 2007;

che lo schema sintetico del piano economico-finanziario predisposto dal Soggetto aggiudicatore evidenzia l'assenza di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione;

Delibera:

1. Concessione contributo.

Per la realizzazione dell'intervento «s.s 675 Umbro - Laziale: Completamento tratto Civitavecchia-Viterbo: 3° tronco - lotto 1 - stralcio A compreso tra la s.s. 1 bis (km 21+500) e la S.P. Vetralla-Tuscania (km 5+800)», è assegnato all'ANAS S.p.A., a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un contributo quindicennale di euro 4.813.745 decorrente dal 2008.

Detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 52.054.683,16 euro, è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

Il predetto finanziamento viene assegnato in sostituzione dell'attuale previsione, della medesima entità, a carico dei fondi del Contratto di programma ANAS 2007.

L'importo di euro 52.054.683,16 — pari al costo dell'opera come specificato nella «presa d'atto» — costituisce il «limite di spesa» dell'intervento.

2. Clausole finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui alla presente delibera.

2.2 Il predetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera, se non ancora emanato alla data di pubblicazione della presente delibera, ovvero apposito protocollo d'intesa da stipularsi tra la Prefettura competente, l'ANAS e l'impresa aggiudicataria, dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. 4 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 73

ALLEGATO

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo oggetto della presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di in-

formazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

08A08849

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per il 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa - e l' E.N.A.V. S.p.a. (Deliberazione n. 86/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, concernente «Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile» stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 4111, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente «Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, concernente «Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242»;

Vista la legge 15 febbraio 1985, n. 25, recante «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale»;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e stituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti»;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi», ed in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente «Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» ed in particolare l'art. 9 della stessa legge, punti da 1 a 5;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC»;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, concernente «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità»;

Visto il decreto legislativo. 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»;

Vista la legge 29 gennaio 2001, n. 10 recante «Disposizioni in materia di navigazione satellitare» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005, concernente «Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6 della legge 29 gennaio 2001, n. 10»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'art. 26 concernente il recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo dell'11 novembre 2003, n. 333 concernente «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006»; la legge 30 dicembre 2004, n. 312 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007»; la legge 23 dicembre 2005, n. 267 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio di pluriennale per il triennio 2006-2008»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», convertito in legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 concernente «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», per come modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211 recante «Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale»;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2096/2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro 22 aprile 1997, concernente «Approvazione del regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo» ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, 5 maggio 1997, recante «Modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra Eurocontrol e lo Stato italiano»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e della difesa, 27 maggio 1997, concernente «Approvazione dello Statuto dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo» ed in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 13 luglio 2005 recante «Disciplina delle modalità e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte di ENAC, delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire a E.N.A.C.»;

Vista la propria delibera in data 24 aprile 1996, n. 65 recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che prevede il parere del CIPE sugli schemi di contratto di programma;

Vista la nota n. 4691 dell'8 aprile u.s. con la quale il Ministero dei trasporti ha trasmesso gli schemi del contratto di programma e del contratto di servizio in esame, corredati dei prescritti pareri da parte dei concertanti Ministeri dell'economia e finanze e della difesa;

Vista la successiva nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 8680 del 25 luglio 2008, con la quale è stato richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno della odierna seduta del CIPE i predetti schemi di contratto di programma e di contratto di servizio;

Preso atto che il piano degli investimenti (2004-2006) prevede la realizzazione di 307,693 milioni di euro per nuove tecnologie, 515,331 milioni di euro per la manutenzione e l'innalzamento del Servizio, e 27,500 milioni di euro per interventi derivanti da prescrizioni normative;

Preso atto dei contenuti dell'art. 5 del contratto di servizio che quantifica i corrispettivi per i servizi resi da ENAV Spa per il periodo 2004-2006, e la compensazione a favore della stessa società, dei costi sopportati per garantire la sicurezza dei propri impianti e quella operativa ai sensi dell'art. 11-*septies* della citata legge n. 248/2005 per un importo di € 30.000.000,00 per il 2006;

Considerato che nelle more della definizione del contratto di programma l'ENAV ha continuato a svolgere sin dal 2001, e senza soluzione di continuità, la propria attività istituzionale;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere favorevole

in ordine agli schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per gli anni 2004-2006 tra il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del economia e finanze, il Ministro della difesa, e l'E.N.A.V. S.p.a.

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prima della stipula dei nuovi contratti di programma e di servizio per gli anni 2007-2009, a riferire a questo Comitato sul corretto adempimento da parte della Società degli obblighi presenti nei contratti di programma e di servizio 2004-2006, oggetto di esame nella odierna seduta.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 69

08A08850

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 novembre 2008.

Conferma del regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Xolair» (omalizumab).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm Ltd ha ottenuto il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Xolair»;

Vista la domanda con la quale la ditta in previsione della scadenza del contratto (1° giugno 2008) ha chiesto la conferma della rimborsabilità e del prezzo e la modifica della scheda di arruolamento;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7/8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XOLAIR (omalizumab) è classificata come segue.

Confezione:

150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml - 1 flaconcino + 1 fiala;

n. 036892014/E (in base 10) 135VCG (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 369,60 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 609,99 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xolair» (omalizumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile «OSP1».

Art. 3.

Monitoraggio d'uso

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, e dell'applicazione delle condizioni negoziali, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenzia farmaco.it/, progetto Xolair che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 novembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 novembre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del ''Mobbing'' nei luoghi di lavoro».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sig.ra D'Antonio Simona, via Benigno Di Tullio n. 14/16 - 00173 Roma - Tel. 3284820925.

08A09090

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vectimax 1%» soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Decreto n. 68 del 16 ottobre 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0178/002/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario VECTIMAX 1% soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Titolare A.I.C.: ECO Animal Health Ltd. con sede in 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS – Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Divasa-Farmavic SA nello stabilimento sito in Ctra Sant Hipolit, km 71, 08503 GURB-VIC, SPAGNA;

Battle, Hayward & Bower Ltd. nello stabilimento sito in Crofton Drive, Lincoln LN3 4NP, Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104034018;

flacone da 200 ml – A.I.C. n. 104034020;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 104034032.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principi attivi: Ivermectina 10,0 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti.

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: bovini:

per il trattamento dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi polmonari, dei nematodi oculari, ditteri, degli acari e dei pidocchi (come indicato di seguito) dei bovini da carne e da latte non in lattazione:

Nematodi gastrointestinali (adulti e larve al quarto stadio):

Ostertagia ostertagi, ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora (adulti), Cooperia punctata (adulti), Cooperia pectinata (adulti), Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum.

Nematodi polmonari (adulti e larve al quarto stadio):

Dictyocaulus viviparus.

Nematodi oculari (adulti):

Thelazia spp.

Ditteri (stadi parassitici):

Hypoderma bovis, H lineatum.

Acari:

Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis.

Pidocchi succhiatori:

Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus,Solenopotes capillatus.

Può anche essere usato quale coadiuvante per il controllo dell'acaro della scabbia Chorioptes bovis, ma è possibile che non si ottenga l'eliminazione completa.

Ovini: per il trattamento della scabbia psoroptica (scabbia ovina), dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi polmonari e dell'estro nasale della pecora.

Nematodi gastrointestinali (forme adulte):

Ostertagia circumcincta, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, T colubriformis e T vitrinus, Cooperia curticei, Nematodirus filicollis.

È possibile osservare un'attività variabile contro Cooperia curcitei e Nematodirus filicollis.

Nematodi polmonari:

Dictyocaulus filaria (forme adulte).

Acari della scabbia:

Psoroptes ovis.

Estro nasale:

Oestrus ovis (tutti gli stadi larvali).

Suini: Per il trattamento dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi della scabbia nei suini.

Nematodi gastrointestinali (adulti e larve al quarto stadio):

Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp Nematodi polmonari:

Metastrongylus spp. (adulti).

Pidocchi:

Haematopinus suis.

Acari della scabbia:

Sarcoptes scabiei va. Suis.

Validità: tre anni.

Periodo di validità dopo il prelievo della prima dose: ventotto giorni.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: quarantadue giorni.

Non utilizzare in vacche in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non utilizzare in vacche da latte non in lattazione, compresi gli animali gravidi, nei sessanta giorni prima del previsto parto.

Ovini:

carne e visceri: quarantadue giorni.

Non usare in pecore in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non usare in pecore destinate alla produzione di latte per il consumo umano nei sessanta giorni prima del previsto parto.

Suini: carne e visceri: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A08889

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soldoxin 100 mg/ml» soluzione orale per uso in acqua di bevanda per polli e suini.

Decreto n. 69 del 22 ottobre 2008

Procedura decentrata n. UK/V/0249/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SOLDOXIN 100 MG/ML soluzione orale per uso in acqua di bevanda per polli e suini.

Titolare A.I.C.: Chemo Iberica, S.A. con sede in Gran Via Carlos III, 98-7ª– 08028 Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società Laboratorios Karizoo, S.A. nello stabilimento sito in Pol. Ind. La Borda, c/Mas Pujades, 11-12 – 08140 Caldes de Montbui (Spagna);

la società S.P. Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Ctra. Reus – Vinyols km 4,1 – 43330 Riudoms (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 litro – A.I.C. n. 103949018

confezione da 5 litri – A.I.C. n. 103949020

Composizione: composizione per ml:

principio attivo: Doxiciclina (come doxiciclina iclato) 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (boiler) e suini.

Indicazioni terapeutiche: polli (da carne):

prevenzione e trattamento della malattia cronica respiratoria (CRD) e della micoplasmosi provocate da microrganismi sensibili alla doxiciclina.

Suini: prevenzione delle forme cliniche respiratorie causate da Pasteurella multocida e a Mycoplasma hyopneumoniae sensibili alla doxiciclina.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: quindici mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione, conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

Tempi di attesa: carni e visceri:

polli (boiler): sette giorni;

suini: sette giorni;

uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A08890

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Simvastatina Mylan Generics»

Estratto provvedimento n. 240 del 4 novembre 2008-11-27

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Simvastatina Mylan Generics»

Società: Mylan S.p.a.

Specialità medicinale: SIMVASTATINA MYLAN GENERICS.

Tenuto conto delle ulteriori motivazioni portate da codesta Azienda i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Simvastatina Mylan Generics»:

037398017/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore Pp;

037398029/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398031/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398043/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in Contenitore Pp;

037398056/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398068/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398070/M - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in Contenitore Pp;

037398082/M - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398094/M - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398106/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in Contenitore Pp;

037398118/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398120/M - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398132/M - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in Contenitore Pp;

037398144/M - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in Contenitore Pp;

037398157/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in Contenitore Pp;

037398169/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in Contenitore Pp;

037398171/M - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in Contenitore Pp;

037398183/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in Contenitore Pp;

037398195/M - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in Contenitore Pp;

037398207/M - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in Contenitore Pp;

037398219/M - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in Contenitore Pp;

037398221/M - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in Contenitore Pp;

037398233/M - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in Contenitore Pp;

037398245/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in Contenitore Pp;

037398258/M - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in Contenitore Pp;

037398260/M - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398272/M - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398284/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398296/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398308/M - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398310/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398322/M - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister I/Pvc/Pvdc;

037398334/M - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398346/M - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398359/M - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398361/M - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398373/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398385/M - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398397/M - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398409/M - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398411/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398423/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398435/M - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398447/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398450/M - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398462/M - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398474/M - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398486/M - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398498/M - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398500/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398512/M - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398524/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in Contenitore Pp;

037398536/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in Contenitore Pp;

037398548/M - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in Contenitore Pp;

037398551/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in Contenitore Pp;

037398563/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in Contenitore Pp;

037398575/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in Contenitore Pp;

037398587/M - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in Contenitore Pp;

037398599/M - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in Contenitore Pp;

037398601/M - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in Contenitore Pp;

037398613/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in Contenitore Pp;

037398625/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in Contenitore Pp;

037398637/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398649/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister. AI/Pvc/Pvdc;

037398652/M - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398664/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398676/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398688/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398690/M - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398702/M - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398714/M - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398726/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398738/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398740/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398753/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398765/M - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398777/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398789/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398791/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398803/M - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398815/M - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398827/M - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398839/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398841/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AI/Pvc/Pvac;

037398854/M - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in Contenitore Pp;

037398866/M - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in Contenitore Pp;

037398878/M - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in Contenitore Pp;

037398880/M - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in Contenitore Pp;

037398892/M - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in Contenitore Pp;

037398904/M - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in Contenitore Pp;

037398916/M - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in Contenitore Pp;

037398928/M - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in Contenitore Pp;

037398930/M - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in Contenitore Pp;

037398942/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in Contenitore Pp;

037398955/M - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in Contenitore Pp;

037398967/M - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398979/M - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398981/M - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037398993/M - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AI/Pvc/Pvdc;

037420015/M - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/pvc/pvdc;

037420027/M - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037420039/M - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037420041/M - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037420054/M - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037420066/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037420078/M - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister Al/Pvc/Pvdc;

037420080/M - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420092/M - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420104/M - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420116/M - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420128/M - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420130/M - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420142/M - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420155/M - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420167/M - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420179/M - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pvac;

037420181/M - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister Al/Pvc/Pvac.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni, a partire dall'8 novembre 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 231 del 24 settembre 2008 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08884

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Revaxis»

Estratto provvedimento UPC n. 241 del 4 novembre 2008

Società: Sanofi Pasteur MSD SNC

Specialità medicinale REVAXIS

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda ed al fine di evitare carenze di mercato, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Revaxis»:

034457010 - Sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose 0,5 ml con ago;

034457022 - Sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose 0,5 ml con ago;

034457034 - Sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite monodose 0,5 ml con ago;

034457046 - Sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose 0,5 ml senza ago;

034457059 - Sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose 0,5 ml senza ago;

034457061 - Sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite monodose 0,5 ml senza ago;

034457073 - 1 siringa preriempita con cappuccio copriago;

034457085 - 10 siringhe preriempite con cappuccio copriago;

034457097 - 20 siringhe preriempite con cappuccìo copriago;

034457109 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita monodose con 1 ago separato;

034457111 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita monodose con 2 aghi separate;

034457123 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite monodose con 10;

aghi separate;

034457135 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite monodose con 20 aghi separate.

Possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 5 novembre 2008, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/406 del 23 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 n. 184, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08885

Modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Tobi»

Estratto determinazione/UPC n. 975 del 4 novembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Chiron Corporation LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Symphony House the High Street Cowley Business park, Uxbridge UBS 2 AD UK, Gran Bretagna (G.B).

Specialità medicinale: TOBI.

Confezione A.I.C. n. 034767018 - 56 fiale monodose da 300 mg/5 ml di Polietilene.

È ora trasferita alla società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese), Italia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08883

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con Determinazione n. 126/3 di data 3 novembre 2008 assunta dal Dirigente dell'area 3 Anagrafe economica della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento, la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, avendo cessato la propria attività:

Sartori Gianpaolo, Trento, via Mantova, 43, marchio n. 29TN.

I punzoni in dotazione alla predetta ditta sono stati ritirati e deformati a cura del Servizio metrico.

08A08835

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° dicembre 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B50», «28N», «1N8», «I35», «M30» e «P15».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B50», «28N», «1N8», «I35», «M30» e «P15» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B49», «28M», «IM8», «I34», «M29» e «P14».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

08A08857

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 27 ottobre 2008 e riguardano i territori dei comuni di Sant'Andrea Di Conza (Avellino), Bari, Monopoli (Bari), Bitetto (Bari), Foggia.

Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

08A08880

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco UPC/II/562 del 13 ottobre 2008, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Ultiva". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 2008).

Nell'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Uficiale*, alla pagina 26, seconda colonna, dove è scritto: «Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0106/001-*003/II/R002*, DE/H/0106/001-003/R002», leggasi: «Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0106/001-*003/II/022*, DE/H/0106/001-003/R002».

08A09017

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-280) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00